

Il procedimento sommario di  
cognizione  
*ex artt. 702-bis ss. cod. proc. civ.*

**Valeria Mazzoletti, Partner**  
**d'Urso Gatti e Bianchi**  
**Studio legale associato**

## Le caratteristiche del procedimento sommario di cognizione

- Processo **alternativo** a quello ordinario, caratterizzato da una **cognizione piena** ma con **forme processuali semplificate**.
- Utilizzabile per la proposizione di tutte le domande tipiche del processo di cognizione: accertamento, condanna e costitutive.
- Consente l'ottenimento di un provvedimento emesso sotto forma di ordinanza, ma con efficacia analoga a quella attribuita alla sentenza.
- Principale tratto distintivo del rito sommario: **ampia discrezionalità del giudice** nella trattazione del procedimento e nelle modalità di assunzione delle prove.

## Criteria di scelta tra rito sommario e rito ordinario (1)

- Il punto nodale è rappresentato dalle **esigenze istruttorie** della controversia e dal grado di probabilità che, in ragione delle stesse, il rito sommario sia **convertito in ordinario** (art. 702-ter c.p.c).
- Il rito sommario potrà prestarsi, in linea di massima:
  - per cause di carattere documentale che non richiedono verifiche complesse;
  - per liti basate su fatti sostanzialmente e prevedibilmente pacifici;
  - per controversie che implicino solo o essenzialmente la soluzione di questioni di diritto.
- La prospettiva da cui l'attore deve porsi è quella di una **prognosi sulla complessiva materia del contendere** come potrà risultare anche dalle difese del convenuto.

## Criteri di scelta tra rito sommario e rito ordinario (2)

- Il giudizio sulla procedibilità del rito non consiste in una valutazione *prima facie* di fondatezza della domanda, ma in una valutazione dell'idoneità di attività istruttorie semplici e deformalizzate ad integrare gli elementi di prova.
- Il rito sommario condurrà comunque ad un convincimento pieno e non ad un apprezzamento di verosimiglianza delle ragioni delle parti in lite (come accade invece in sede cautelare).
- La scelta del rito sommario può rivelarsi rischiosa:  
la conversione del rito non è una scontata alternativa all'accoglimento della domanda in via sommaria, infatti già da una valutazione preliminare il giudice potrebbe ritenere sufficiente un'istruttoria deformalizzata per giungere anche a respingere le domande dell'attore.

## Criteri di scelta tra rito sommario e rito ordinario (3)

- **Ampi poteri concessi al giudice per la gestione del procedimento:** la trattazione può esaurirsi in un'unica udienza (es. richieste di termini per attività difensive, quali il deposito di memorie per replicare alla comparsa di risposta del convenuto, possono liberamente non essere accolte dal giudice).
- Peculiare la **disciplina della domanda riconvenzionale** che non necessariamente rimane congiunta alla domanda principale: la separazione è disposta quando solo per la domanda principale sia possibile un'istruttoria non sommaria
  - Altrettanto deve ritenersi che si possa verificare nella ipotesi opposta (art. 702-ter c.p.c.).
  - Rischio di separazione delle cause.
- **L'intera causa** deve essere convertita nel rito ordinario in caso di connessione «forte» tra le due domande (pregiudizialità, continenza, accessorietà ecc.) (Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia).
- Non è prevista e non può considerarsi ammissibile la conversione in senso opposto, da rito ordinario a rito sommario: la scelta del primo o la conversione del secondo sono quindi **irreversibili**.

# Procedimento sommario di cognizione

## Ambito di applicazione

- Applicabile nelle cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione monocratica (art. 50-ter c.p.c.).



- Quindi non applicabile nelle cause:
  - ove il Tribunale giudica in composizione collegiale (art. 50-bis c.p.c., fra le quali le cause sottoposte al rito speciale della *class action* ex art. 140-bis cod. cons.)
  - di competenza del Giudice di Pace
  - di competenza della Corte d'Appello come giudice di primo grado
- È controversa l'applicabilità del procedimento sommario alle cause sottoposte ad altro rito speciale (lavoristico e locatizio).
- I procedimenti promossi con rito sommario nei casi esclusi sulla base delle regole indicate sono soggetti a una pronuncia di inammissibilità con ordinanza non impugnabile.

## L'atto introduttivo del procedimento e la costituzione delle parti

- Forma della domanda: ricorso (che deve contenere tutti requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., salvo la fissazione della data della prima udienza).
  - Appare tuttavia improprio l'avvertimento riguardante le decadenze in caso di costituzione fuori termine del convenuto (n. 7); questo avvertimento avrebbe dovuto, più opportunamente, essere previsto quale requisito del decreto di fissazione di udienza.
- Costituzione delle parti:
  - deposito del ricorso;
  - formazione del fascicolo d'ufficio e designazione del Giudice;
    - emissione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione del termine per la costituzione del convenuto "*che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza*" (**termine perentorio**, cfr. Tribunale di Busto Arsizio, 9 gennaio 2013);
    - notifica del ricorso e del decreto al convenuto (almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione: 10 giorni prima dell'udienza, quindi notifica almeno 40 giorni prima dell'udienza);
    - deposito della comparsa di costituzione (possibilità del convenuto di chiamare un terzo in garanzia).
- A differenza del procedimento di cognizione ordinario, non è previsto un termine più lungo per la comparizione del convenuto che si trova all'estero.

## La costituzione del convenuto

- Nella comparsa di risposta tempestivamente depositata il convenuto deve proporre le sue difese, prendere posizione sui fatti posti a fondamento delle domande del ricorrente, produrre documenti e indicare mezzi di prova e, **a pena di decadenza**
  - proporre domande riconvenzionali
  - formulare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio
  - presentare istanza di chiamata in causa di terzo (la norma richiama solo la chiamata in garanzia, ma gli interpreti riconoscono l'ammissibilità di qualunque "tipo" di chiamata di terzo in giudizio).
- La posizione del convenuto sembra penalizzata rispetto a quella dell'attore sul piano delle preclusioni: al secondo sembrerebbero consentite con maggiore ampiezza nuove deduzioni nel corso del procedimento, in particolare sul piano delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

# La prima udienza

Nell'ambito della prima udienza, il Giudice dovrà verificare:

- 1) la propria **competenza** (per materia, territorio e valore). In difetto, pronuncerà, con ordinanza, l'incompetenza;
- 2) la sussistenza dei **presupposti processuali** (previsti dall'art. 183, 1° comma, c.p.c. per il procedimento ordinario di cognizione. Per esempio, la regolarità della costituzione delle parti, della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, l'integrazione del contraddittorio);
- 3) la **sussistenza dei presupposti per l'applicazione del rito sommario di cognizione** alla domanda principale e a quella riconvenzionale (cioè se la vertenza in oggetto rientra tra le cause di competenza del Tribunale monocratico). In caso negativo, la domanda verrà dichiarata inammissibile con ordinanza non impugnabile (la dottrina riconosce la possibilità di riproporre la domanda nelle forme del procedimento ordinario);
- 4) la **possibilità d'istruire la causa secondo il procedimento sommario di cognizione**. In caso negativo, verrà disposta, con ordinanza non impugnabile, la conversione del rito e fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c.

# Le fasi successive

- Domanda riconvenzionale:  
Qualora la domanda riconvenzionale del convenuto necessiti un'istruzione non sommaria, il giudice dovrà disporre la **separazione delle cause** (4° comma).  
Rischio: potenziale contrasto dei giudicati.
- Amplissima discrezionalità in capo all'organo giudicante.
- Fase di trattazione:  
Il Giudice *“se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, **procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande**”* (art. 702-ter, 5° comma, c.p.c.).
- Fase decisoria:  
Il rito sommario di cognizione si conclude con un'**ordinanza**:
  - provvisoriamente esecutiva;
  - che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione;
  - idonea a passare in giudicato se non impugnata;
  - contenente la pronuncia sulle spese ai sensi degli articoli 91 e segg. c.p.c.
- La previsione dell'ordinanza comporta che il provvedimento del giudice potrà essere ancora più conciso rispetto alla “nuova” sentenza in quanto saranno sufficienti la statuizione e una **succinta motivazione**.

## L'appello nel procedimento sommario di cognizione

- L'ordinanza conclusiva del procedimento, se non appellata entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, dà luogo a giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.
- Il procedimento in fase di gravame si svolgerà secondo le regole previste per il procedimento ordinario di appello, con sole due eccezioni:
  - a) la decorrenza del termine d'impugnazione dalla comunicazione dell'ordinanza;
  - b) il regime di ammissibilità di nuove prove:

Ammessi i *nova* laddove questi siano rilevanti per la decisione finale o, in alternativa, laddove la parte dimostri di non aver potuto produrre le prove in primo grado per cause ad essa non imputabili (differenza rispetto all'art. 345, 3° comma, c.p.c., che, invece, parla di "indispensabilità").

- L'esposizione dei motivi di impugnazione potrà essere più delicata e difficile al cospetto di ordinanze succintamente motivate.
- La sentenza d'appello sarà impugnabile davanti alla Corte di Cassazione.
- Non si applica il c.d. «filtro d'ammissibilità» previsto dall'art. 348-*bis*, primo comma, cod. proc. civ., come stabilito dal secondo comma della disposizione citata (esenzione da criticare, in quanto contrasta con la natura di giudizio a cognizione piena che caratterizza il procedimento ex art. 702-*bis* e ss.).

## Il rito sommario di cognizione nel Decreto c.d. "Taglia-riti" (1)

Il Decreto Legislativo n. 150/2011 (*«Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»*) ha ricondotto i 33 riti speciali esistenti in ambito civile in tre "modelli" di riti:

- Rito ordinario di cognizione
- Rito del lavoro
- Rito sommario di cognizione

## Il rito sommario di cognizione nel Decreto c.d. "Taglia-riti" (2)

Il rito sommario di cognizione si applica, ora, anche alle controversie elencate negli artt. da 14 a 30 del D.Lgs 150/2011.

Per citarne alcune:

- controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
- controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini comunitari o dei loro familiari;
- controversie in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari;
- controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale;
- azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo;
- controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche;
- impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;
- impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- controversie in materia di discriminazione;
- controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.

## Un primo bilancio sul procedimento sommario di cognizione

Si registra un sostanziale insuccesso dello strumento processuale. Ecco un campione:

Tribunale	Numero complessivo procedimenti sommari di cognizione	Numero complessivo contenzioso civile ordinario
Milano (2009)	n. 307	n. 20.387
(2010)	n. 801	n. 42.548
(marzo 2011)	n. 297	n. 12.315
Bologna (2009)	n. 62	n. 2.697
(2010)	n. 109	n. 4.949
(aprile 2011)	n. 90	n. 1.847

# Il procedimento sommario di cognizione nella sua pratica applicazione

# Il punto di vista della giurisprudenza

## La natura del procedimento

- **Tribunale di Taranto**, ordinanza 2 marzo 2010: Il procedimento sommario di cognizione "è un procedimento a cognizione piena ma a struttura semplificata, atteso che il requisito della sommarietà riguarda le forme attraverso le quali si svolge il processo [...], ma non il contenuto dell'accertamento posto a base della decisione";
- **Tribunale di Catanzaro**, ordinanza 6 giugno 2011: "Il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis c.p.c., introdotto dalla legge n. 69/2009 è un procedimento a cognizione piena ma a struttura semplificata, atteso che il requisito della sommarietà riguarda le forme attraverso le quali si svolge il processo, ma non il contenuto dell'accertamento posto a base della decisione".
- **Tribunale di Lamezia Terme**, ordinanza 12 luglio 2011: "Il rito sommario di cognizione introdotto dalla legge 69/2009 è rito a cognizione piena, caratterizzato dalla sommarietà solo per quanto riguarda l'espletamento dell'istruttoria [...]".

Nello stesso senso, si è espresso anche il **Tribunale di Nola**, ordinanza 7 maggio 2012.

# Il punto di vista della giurisprudenza

## L'applicabilità del rito

- **Tribunale di Prato**, ordinanza 10 novembre 2009: *“L'azione revocatoria fallimentare in quanto attribuita alla cognizione del giudice monocratico di tribunale, può essere introdotta con le forme del procedimento sommario di cognizione”*.

- **Tribunale di Biella**, ordinanza 9 febbraio 2010: caso in cui le domande riconvenzionali erano di competenza del Tribunale in composizione collegiale, ma vi era un rapporto di connessione per pregiudizialità con la domanda attorea → dichiarate **inammissibili** sia le domande riconvenzionali sia quella principale in quanto il suddetto rapporto di pregiudizialità ha comportato l'attrazione alla competenza del collegio anche di quest'ultima domanda.

- **Tribunale di Verona**, protocollo n. 127/09: *“nel caso di domanda principale compatibile con il rito sommario e di domanda riconvenzionale non compatibile (e viceversa) deve ritenersi condivisibile l'opinione secondo cui, in caso di connessione “forte” tra le due domande (pregiudizialità, continenza, accessorietà, ecc.), l'intera causa deve essere convertita in rito ordinario”*.

# Il punto di vista della giurisprudenza

## La sommarietà dell'istruzione (1)

- **Tribunale di Bologna**, ordinanza 29 ottobre 2009: *“Se la superfluità dell'istruzione probatoria orale può considerarsi sicuramente un indice rilevante sulla compatibilità del rito sommario, la sua necessità può considerarsi compatibile con la struttura del rito sommario solamente qualora sia limitata ad un numero esiguo di testi, da escutere su limitate circostanze di fatto”.*

- Ordinanza del **Tribunale di Cagliari**, 6 novembre 2009: qualunque controversia, indipendentemente dal valore (che può essere anche ingente), che non necessiti di un'istruzione complessa e articolata può essere risolta attraverso il procedimento in commento.

- **Tribunale di Mondovì**, ordinanza 12 novembre 2009: *“in tema di applicazione del nuovo rito sommario di cognizione, la sommarietà dell'istruzione deve essere valutata non tanto con riferimento all'oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese assunte dalle parti”.*

## Il punto di vista della giurisprudenza

### La sommarietà dell'istruzione (2)

- **Tribunale di Varese**, ordinanza 18 novembre 2009 cit.: *“il giudice è chiamato a valutare: l'oggetto del processo ed i fatti costitutivi della domanda, nonché l'impostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni di fatto e di diritto controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste istruttorie già formulate o comunque prospettate quale thema probandum”*.

- **Tribunale S. Angelo Lombardi**, ordinanza 20 novembre 2009: *“la pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti (prove orali, consulenza tecnica, perizia fonica, acquisizione di documentazione bancaria e di scritture private), imponendo necessariamente il dipanarsi dell'istruzione per numerose udienze, rende in concreto non praticabile l'istruzione sommaria della causa [...]”*.

- **Tribunale di Roma**, protocollo del 4 febbraio 2010: la sommarietà si traduce esclusivamente in una semplificazione dello svolgimento del procedimento e, in particolare, nella deformalizzazione dell'attività istruttoria.

## Il punto di vista della giurisprudenza

### La sommarietà dell'istruzione (3)

- Il Tribunale di Torino, ordinanza 11 febbraio 2010, condividendo l'orientamento di cui alla pronuncia del Tribunale di Mondovì citata, secondo il quale la non sommarietà dell'istruzione deve valutarsi in relazione all'attività istruttoria necessaria (e non in base al *petitum*), ha riconosciuto la possibilità di applicare il rito sommario di cognizione anche in ipotesi di controversia avente ad oggetto molteplici domande.
- Il Tribunale di Taranto, ordinanza 2 marzo 2010, ha affermato che la sommarietà del procedimento sommario di cognizione deve riferirsi essenzialmente alla fase istruttoria nel senso che quest'ultima deve essere semplice e concentrabile in tempi ristretti. Risulta, pertanto, ammessa sia la testimonianza (purché ci siano pochi fatti da accertare e pochi testi da escutere) sia la CTU (a condizione, però, che non ci siano fatti particolarmente complessi che richiedano indagini prevedibilmente lunghe).

# Il punto di vista della giurisprudenza

## La sommarietà dell'istruzione (4)

- **Tribunale di Piacenza**, ordinanza 27 maggio 2011, a proposito del requisito della sommarietà dell'istruzione, ha ritenuto che *«sebbene si tratti di un criterio abbastanza vago e discrezionale, un punto innegabile [...] è che l'elemento decisivo su cui valutare la percorribilità o meno del rito sommario è l'attività istruttoria che deve essere svolta e non invece l'oggetto della domanda o la tipologia della controversia»;*
- **Tribunale di Catanzaro**, ordinanza 6 giugno 2011 cit.: *«la possibilità di un'istruzione 'sommaria' deve essere intesa, non già in senso deteriore come istruttoria 'superficiale' [...], bensì come istruttoria 'marginale', 'snella' e 'veloce'. Ora, la marginalità dell'istruttoria deve essere ravvisata quando appaiono prevalenti le questioni in diritto sollevate dalle parti ovvero quando assume una valenza assorbente la prova precostituita documentale ex art. 187, primo comma, c.p.c. In conseguenza, la sommarietà dell'istruttoria deve essere associata, non solo alla sua valenza marginale rispetto alle questioni e alle prove precostituite prodotte, ma anche alla natura costituenda dell'istruttoria da espletare. In definitiva, la marginalità dell'istruttoria dovrà essere valutata rispetto ai mezzi di prova costituendi richiesti dalle parti, in confronto alle questioni in diritto sollevate e ai documenti prodotti»;*
- **Tribunale di Varese**, ordinanza 20 gennaio 2012: *«ciò che conta per il sommario non l'istruttoria in astratto (richiesta dalle parti) ma l'istruttoria in concreto (ritenuta necessaria dal giudice)».*

# Il punto di vista della giurisprudenza

## La sommarietà dell'istruzione (5)

- **Criteri per individuare la sommarietà**

(Trib. Torino, protocollo del 10 febbraio 2011, Trib. Modena, protocollo del 21 dicembre 2009, Trib. Verona, protocollo n. 127/09):

- La decisione involve solo la soluzione di questioni di diritto;
- I fatti di causa non sono oggetto di contestazione;
- La causa è documentale;
- La prova può essere raggiunta mediante presunzioni;
- L'attività istruttoria può esaurirsi in tempi brevi (prove testimoniali con pochi capitoli e pochi testi);
- La ctu, se necessaria, non deve apparire lunga, né complessa.

# Il punto di vista della giurisprudenza

## La compatibilità con il calendario del processo

**Il calendario del processo** (art. 81-bis disp. att. c.p.c.) consiste nella predeterminazione delle udienze nel corso delle quali si espletano tutti gli incombeni dell'intera fase istruttoria.

➤ Istituto poco applicato nella pratica in quanto i giudici ritengono che si tratti di un elemento che irrigidisca lo svolgimento del processo, soprattutto in virtù delle diffuse carenze di organico e di sovraccarico dei ruoli che impediscono un'attendibile programmazione delle attività istruttorie per ogni controversia.

- Il **Tribunale di Varese**, ordinanza del 18 novembre 2009 citata, *“la fissazione del calendario del processo non è compatibile con i procedimenti in cui prevalgono gli aspetti di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa che connotano il procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ.”*; si creerebbe, altrimenti, un'inutile rigidità nell'istruttoria deformalizzata del procedimento sommario che è per sua natura già snello e celere.

- Il **Tribunale di Mondovì**, ordinanza del 5 novembre 2009, non ha invece sollevato alcuna questione di incompatibilità e ha pertanto adottato il calendario del processo ammettendo la ctu, fissando l'udienza per il giuramento del consulente e il termine per il deposito della relazione peritale.

# Il punto di vista della giurisprudenza

## La chiamata in causa del terzo

- Il **Tribunale di Genova**, ordinanza 16 gennaio 2010, considerando che l'ultimo comma dell'art. 702-*bis* c.p.c. consente solo la chiamata del terzo in garanzia, non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo responsabile esclusivo in quanto la stessa non può essere equiparata a quella prevista dalla suddetta norma.

- **Tribunale di Verona**, protocollo n. 127/09: ammissibile anche la chiamata in causa per comunanza ex art. 106 c.p.c. (il giudice dovrà però valutare con più attenzione la compatibilità della sommarietà con l'estensione del contraddittorio). Ammissibili anche l'intervento volontario di terzi e la chiamata in causa di terzi per ordine del giudice.

- **Tribunale di Roma**, protocollo del 4 febbraio 2010: *“la chiamata in causa del terzo ad istanza del convenuto deve essere ammessa in tutti i casi di comunanza della causa previsti dall'art. 106 c.p.c. e non nelle sole ipotesi di chiamata del terzo in garanzia”*.

# Il punto di vista della giurisprudenza

## La scelta e il mutamento del rito

- **Tribunale di Busto Arsizio**, ordinanza 8 febbraio 2010, in merito alla scelta e al mutamento del rito, ha rispettivamente specificato:

(i) che il convenuto subisce le scelte dell'attore il quale “può valutare quale rito sia più idoneo in funzione delle domande che intende proporre”;

(ii) che la necessità di passare dal rito sommario a quello ordinario va valutata in base alle difese svolte dalle parti (art. 702-ter, 3° comma, c.p.c.). Un'originaria carenza probatoria del ricorso non giustifica, pertanto, tale mutamento.

- **Tribunale di Torre Annunziata**, ordinanza del 10 febbraio 2010: *“l'erronea proposizione di una controversia locatizia nelle forme del ricorso di cui all'art. 702 bis c.p.c. impone al giudice non già di dichiarare l'inammissibilità della domanda, bensì di disporre il mutamento del rito da speciale sommario a speciale ordinario”*.

## Il punto di vista della giurisprudenza L'applicabilità dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.

**Tribunale di Reggio Emilia**, ordinanza 18 aprile 2012: «*Nonostante il comma 1 parli di 'sentenza', l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. è poi generalmente riferita a tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, quali volontaria giurisdizione, cautelari ante causam, sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c.*»

- Nello stesso senso si sono espressi anche il Tribunale di Piacenza, ord. 15 novembre 2011 n. 855 e il Tribunale di Lamezia Terme, ord. 12 luglio 2011 cit.

# Il punto di vista della giurisprudenza

## La sospensione del giudizio

### **Corte di Cassazione, sent. 2 gennaio 2012 n. 3:**

*«In un procedimento introdotto con il rito di cui all'art. 702 bis c.p.c., l'insorgenza di una questione di pregiudizialità rispetto ad esso di altro giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o di valutazione della sua possibile sospensione ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, in relazione a sentenza resa in altro giudizio asseritamente pregiudicante di cui si invochi l'autorità, determina la situazione supposta dal terzo comma dell'art. 702 ter c.p.c. e, quindi, il giudice deve disporre, ai sensi di tale norma, il passaggio al rito della cognizione piena».*

*«Ciò, sia perché l'adozione del provvedimento di sospensione, determinando la stasi del processo è incompatibile con la forma sommaria e, quindi sostanzialmente acceleratoria e semplificata del procedimento, sia perché e soprattutto esige, a norma dell'art. 702 ter la sua adozione all'esito di un'istruzione non sommaria, in modo che sia garantito il contraddittorio sull'esistenza o meno della sospensione secondo le forme della cognizione piena».*

# La questione della compatibilità del procedimento sommario con i riti speciali

## 1) Rito del lavoro e rito cd. locatizio:

- A favore dell'**incompatibilità**:

- Corte d'Appello di Reggio Calabria, 1° marzo 2012;
- Corte d'Appello di Lecce, 16 marzo 2011;
- Tribunale di Mantova, protocollo del 9 dicembre 2010;
- Tribunale di Roma, protocollo del 4 febbraio 2010;
- Tribunale di Bologna, protocollo dell'8 giugno 2010;
- Tribunale di Modena, protocollo del 21 dicembre 2009 e ordinanza del 18 gennaio 2010;
- Tribunale di Torino, protocollo del 10 febbraio 2011;
- Tribunale di Verona, protocollo n. 127/2009.

- A favore della **compatibilità**:

- Tribunale di Modena, ordinanza 21 giugno 2011;
- Tribunale di Napoli, ordinanza del 25 gennaio 2011;
- Tribunale di Napoli, ordinanza del 15 maggio 2010;
- Tribunale di Lamezia Terme, ordinanza del 12 marzo 2010.

## La questione della compatibilità con i riti del lavoro e locatizio (segue)

### **I motivi dell'incompatibilità:**

- la norma richiama come parametro del contenuto del ricorso introduttivo soltanto l'art. 163 c.p.c. (e non anche l'art. 420 c.p.c.);
- l'art. 702-ter c.p.c. laddove prevede, in caso di mutamento del rito da sommario a ordinario, la fissazione dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. sembra voler riferire che il procedimento sommario è stato concepito come alternativo al solo procedimento ordinario;
- nei processi soggetti al rito del lavoro sono individuabili specifiche preclusioni istruttorie sin dalla costituzione delle parti in giudizio, mentre ciò non è riscontrabile nel procedimento sommario ove è possibile dedurre mezzi di prova e produrre documenti anche in udienza;
- il rito del lavoro assicura già una sufficiente speditezza della trattazione;
- l'art. 54 della Legge n. 69/09 indica il modello del processo del lavoro e il modello del processo sommario come tra loro alternativi.

# Effetti dell'incompatibilità

## Favorevoli al mutamento del rito:

- Tribunale di Torre Annunziata, ordinanza del 10 febbraio 2010.
- Tribunale di Mantova, ordinanza 7 giugno 2012.

## Contrari al mutamento del rito :

- Tribunale di Modena, ordinanza del 17 gennaio 2013: «*Naturale conseguenza scaturente dall'errata scelta del rito consiste infatti nella chiusura anticipata del processo con declaratoria in rito, essendo viceversa ammesso il mutamento di esso unicamente in ipotesi in cui il fenomeno sia espressamente previsto dalla legge*».

## La questione della compatibilità con i riti del lavoro e locatizio (segue)

### **I motivi della compatibilità:**

- l'art. 702-*bis* c.p.c. si limita a stabilire che il rito sommario è precluso per le cause che rientrano nella competenza del collegio, indipendentemente dal rito prescritto;
- il rito sommario è alternativo sia al rito ordinario di cognizione, sia al rito delle cause di lavoro e assimilabili;
- la collocazione sistematica del rito sommario (Libro IV del codice di procedura) fa desumere la sua compatibilità con le cause instaurabili sia con il rito ordinario, sia con il rito speciale laburistico;
- la previsione per la quale in caso di mutamento del rito il giudice fissa l'udienza ex art. 183 c.p.c. deve essere interpretata come riconoscimento del passaggio da un rito all'altro in difetto dei presupposti di quello sommario (e quindi il mancato richiamo anche all'art. 420 c.p.c. è stata una mera dimenticanza del legislatore);
- il rito sommario riveste caratteri di utilità anche per il rito del lavoro che, benché già snello e celere, può beneficiare dell'ulteriore speditezza del sommario per effetto di una definizione del giudizio con modalità più elastiche e semplificate.

# La questione della compatibilità del procedimento sommario con i riti speciali

## 2) Altri procedimenti:

- **Trib. Mantova**: compatibile con i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, fase successiva alla sospensione dell'esecuzione, giudizi di merito instaurati dopo un procedimento cautelare.
- **Trib. Bologna e Trib. Verona**: non compatibile con le cause caratterizzate da fasi cautelari proposte congiuntamente alla domanda di merito (opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, impugnazione di delibere condominiali e societarie). Non compatibile neppure con le cause suscettibili di definizione parziale, quelle bisognose di mezzi di prova sequenziali, quelle ove vi sia la presenza di querela di falso.
- **Trib. Roma e Trib. Torino**: incompatibile con i giudizi di opposizione agli atti esecutivi. Compatibile, invece, con i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, di opposizione all'esecuzione e con le controversie di merito instaurate dopo la fase cautelare.
- **Orientamenti del CSM**, 24-26 maggio 2010: incompatibile con l'opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione agli atti esecutivi e con i procedimenti speciali tipizzati (convalida di licenza o sfratto e possessori). Ammissibile, invece, per l'opposizione all'esecuzione e per i giudizi di merito successivi alla fase cautelare e all'accertamento tecnico preventivo.

**Valeria Mazzeletti, Partner**  
**Email: [valeria.mazzeletti@dgblex.it](mailto:valeria.mazzeletti@dgblex.it)**  
**d'Urso Gatti e Bianchi**  
**Studio legale associato**

# Contatti

Piazza Borromeo 8  
Milano  
Tel. +39 02 859751  
Fax +39 02 809447

Piazza dei Caprettari 70  
Roma  
Tel. +39 06 68134961  
Fax +39 06 68134701

**[www.dgblex.it](http://www.dgblex.it)**